

Spettabile
Impresa Edile Manciapane Antonio
Via Carlo Collodi Lorenzini n° 16
91026 Mazara del Vallo (TP)

Trasmessa via pec:
manciapaneantonio@pec.it

Oggetto: Affidamento di opere di prevenzione incendio da effettuarsi presso i terreni di proprietà Parmatour Spa in A.S. siti nell'isola di Favignana.

PREMESSO CHE

- a) la scrivente Parmatour S.p.A. In Amministrazione Straordinaria (di seguito solo la **"Committente"**), ha la necessità di affidare l'esecuzione di opere di prevenzione incendi da effettuarsi presso i terreni di proprietà siti nell'isola di Favignana (di seguito solo **"Sito"**).
 - b) la Committente ha individuato codesta Impresa Edile Manciapane Antonio (di seguito, solo, **"Appaltatore"** o **"Affidatario"**), sulla base dell'offerta dalla stessa presentata e, come appresso allegata sub **"A"**, quale Affidatario degli interventi da eseguire presso il Sito, che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'incarico, sulla base della documentazione tecnica, come appresso allegata sub **"B"**, onde costituirne parte integrante e sostanziale; il tutto, previa disamina della documentazione tecnica fornita;
 - c) la Committente, con il presente atto (di seguito, la **"Lettera d'Ordine"**, l'**"Ordine"** o il **"Contratto"**) intende conferire all'Appaltatore l'incarico di eseguire i predetti interventi, ai patti termini e condizioni che seguono;
 - d) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera d'Ordine che, una volta accettata dall'Appaltatore, costituirà la fonte esclusiva della regolamentazione del rapporto con la Committente, in relazione all'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono oggetto, quali appresso dettagliate, sostituendo ogni altra pattuizione, orale o scritta, precedentemente intercorsa.
- Di seguito "Parmatour Spa in A.S." e "Impresa Edile Manciapane Antonio" sono indicati congiuntamente, solo, **"Parti"** e, singolarmente, **"Parte"**.

Art. 1. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. Costituiscono allegati alla presente Lettera d'Ordine e, come tali, parti integranti e sostanziali della stessa e, dunque, ad ogni effetto, documentazione contrattuale:

-ALLEGATO A: Offerta dell'Appaltatore del 3 giugno 2025;

-ALLEGATO B: Documentazione Tecnica:

i. Capitolato Tecnico;

ii. PSC e relativi allegati (crono programma, *lay out* di cantiere e oneri della sicurezza riportati nel CME), verrà trasmesso dal Responsabile di Contratto 5 gg. prima del Verbale di consegna del cantiere.

2. In caso di contrasto tra la documentazione allegata e le pattuizioni di cui alla presente Lettera d'Ordine, quest'ultima si intenderà prevalente rispetto ad essi. In caso di contrasto dei documenti allegati tra loro, ciascuno si intenderà prevalente sugli altri secondo la sequenza con la quale sono stati allegati.

Art. 2. OGGETTO

1. La Committente conferisce all'Appaltatore – che con l'accettazione della presente Lettera d'Ordine, se ne fa carico - l'incarico di provvedere all'esecuzione, nel rispetto dei termini, quali appresso convenuti, di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, anche se di seguito non specificamente richiamate, che si renderanno necessarie e/o opportune per la realizzazione "*a perfetta regola dell'arte*", delle opere di prevenzione incendi presso il Sito, come meglio esplicitato nell'offerta (Allegato "A") e nella documentazione tecnica (Allegato "B") (di seguito, solo, i "**Lavori**").

2. I Lavori dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, con propria organizzazione di mezzi e con assunzione di tutti i consequenziali rischi ed oneri, anche per ciò che concerne l'organizzazione, rimessa alla sua piena libertà, nel rispetto della normativa applicabile.

3. L'Appaltatore, ogni eccezione rimossa: (i) riconosce che l'appalto comprende tutto quanto necessario per la completa e perfetta esecuzione delle attività, in modo da dare le opere ultimate, rifinite a perfetta regola d'arte, secondo quanto risulta e specificato nella documentazione allegata; (ii) riconosce che la documentazione tecnica, fornita dalla Committente, ai fini della formulazione dell'offerta, è risultata (e risulta) sufficiente ed esaustiva per la valutazione dell'entità delle attività e che, dunque, detta offerta, è stata predisposta in modo che questi ultimi risultino completi ed idonei all'uso atteso.

4. L'Appaltatore - avendo effettuato adeguata valutazione di tutte le circostanze, anche se qui non specificamente richiamate, idonee ad influire sul corretto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dall'appalto di cui al presente atto ed avendone debitamente tenuto conto nella determinazione del corrispettivo onnicomprensivo indicato nella propria offerta – con l'accettazione della presente Lettera d'Ordine, assume a proprio carico, ai sensi dell'art. 1464 c.c., ogni alea derivante corrispettività e sinallagmaticità delle prestazioni dovute per l'esecuzione "*a perfetta regola dell'arte*" delle attività, rinunciando, fin d'ora, ad ogni diritto, pretesa, azione o eccezione al riguardo.

Art. 3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, per tutto ciò che riguarda l'ambito e la consistenza dei Lavori, le specifiche tecniche da osservare e quant'altro ritenuto necessario per la loro esecuzione, dovrà fedelmente osservare le indicazioni e le prescrizioni risultanti dalla Documentazione Tecnica allegata sub "B". In ogni caso, è fatto obbligo all'Appaltatore di sottoporre al preventivo benestare della Committente, le attrezzature prescelte per la realizzazione dei Lavori, ferma restando la sua esclusiva responsabilità per ogni difformità che dovesse in seguito emergere nella realizzazione dei Lavori. Tutti i Lavori dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, secondo le migliori regole dell'arte, avvalendosi della propria organizzazione imprenditoriale, per la quale l'Appaltatore stesso ha offerto ogni più ampia garanzia, in termini di capacità ed affidabilità, impiegando, a sue totali cure e spese, materiali di ottima qualità.

2. L'Appaltatore dovrà fornire maestranze adatte e qualificate per ognuna delle lavorazioni e forniture da eseguire e dovrà realizzare, inoltre, a sua cura e spese, ogni accertamento, rilievo o saggio necessario, o anche solo opportuno, per la verifica ed il controllo, sotto ogni profilo, della corretta realizzazione delle attività, assumendo, integralmente, a proprio carico, nei confronti della Committente e dei terzi, ogni e qualsivoglia responsabilità. La Committente, nel corso dell'esecuzione dei Lavori, eserciterà il diritto di controllo e di sorveglianza, al fine di assicurarsi che l'esecuzione degli stessi avvenga in conformità a quanto pattuito fra le Parti e secondo le regole dell'arte, riservandosi di chiedere all'Appaltatore il rifacimento totale o parziale degli interventi non eseguiti in conformità di quanto previsto nella presente Lettera d'Ordine ed alla Documentazione Tecnica allegata alla presente, con ogni conseguente onere e costo a totale carico dello stesso.

3. L'Appaltatore si impegna a condurre i Lavori, ad adeguare l'impianto del cantiere, la sua gestione ed organizzazione, nonché i ritmi di lavoro in funzione anche del buon andamento delle opere programmate, affinché siano rispettati i termini, appresso convenuti.

4. L'Appaltatore, inoltre, con l'accettazione della presente Lettera d'Ordine: (i) assume la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso previamente ed attentamente esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dei suddetti obiettivi; (ii) è responsabile dei danni e/o dei pregiudizi di qualsiasi natura, incluso per i sinistri e gli infortuni, causati dalle sue attività - anche per fatto doloso o colposo del proprio personale e/o dei propri collaboratori nei confronti del Committente e dei dipendenti e consulenti di questi e dei terzi, essendo pertanto impegnato a tenere indenni gli stessi per danni alle persone ed alle cose, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino, in qualsiasi momento e modo, dall'esecuzione dell'appalto di cui al presente atto.

5. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di affidare a terzi, anche solo in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui alla presente Lettera d'Ordine, senza il preventivo consenso scritto della Committente, che si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa costituire motivo per il riconoscimento di extra oneri e/o di proroghe ai termini contrattuali, il diritto di negare detta autorizzazione. La violazione di tale divieto costituirà motivo di risoluzione di diritto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

6. L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad inviare per iscritto alla Committente per il tramite del Responsabile di Contratto, con un congruo preavviso, la richiesta di autorizzazione a subappaltare a terzi una attività specificata e quantificata, completa della documentazione necessaria a valutare la idoneità e affidabilità del subappaltatore prescelto. La Committente comunicherà la sua risposta per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, termine che potrà essere interrotto nel caso in cui la Committente dovesse fare richiesta di ulteriore documentazione relativa al subappaltatore. In tal caso il termine di 10 (dieci) giorni decorrerà dal ricevimento della documentazione aggiuntiva richiesta. In caso di mancato riscontro della Committente nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero dalla trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, il subappalto si intenderà negato. In caso di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore, pena la risoluzione del presente Contratto, dovrà esigere dal subappaltatore la stipula di polizze assicurative e garanzie conformi a quelle di cui all'0 che segue. L'Appaltatore si impegna comunque a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le responsabilità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e ss.mm.ii.

7. L'Appaltatore rimane, nei confronti della Committente, unico responsabile del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dai subappaltatori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed altresì alle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e ss.mm.ii.

8. Resta, peraltro, inteso e convenuto che, per effetto della stipula di eventuali contratti di subappalto che dovessero essere autorizzati dalla Committente, l'Appaltatore non sarà liberato, ma continuerà a rispondere nei confronti della Committente di tutte le obbligazioni scaturenti dal Contratto, obbligandosi altresì l'Appaltatore medesimo a fare in modo che i sub-contrattanti osservino tutte le disposizioni del Contratto, ivi incluse quella sulla regolarità del personale e dei prestatori d'opera.

9. L'accettazione del subappaltatore terzo, da parte della Committente, non comporta l'insorgere di alcuna relazione contrattuale, nemmeno di fatto, tra la Committente e il subappaltatore terzo, e le Parti convengono che l'Appaltatore rimarrà assolutamente, incondizionatamente e pienamente responsabile nei confronti della Committente, obbligandosi a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni eventuale danno, diretto e indiretto, onere, obbligo risarcitorio, costo o spesa (ivi compresi quelli per la difesa contro azioni giudiziali e stragiudiziali intentate da terzi) sostenuto o sofferto, in connessione o per effetto di pretese

avanzate dai soggetti affidatari del subappalto nei confronti della Committente medesima. A tal fine, l'Appaltatore – in tutti gli atti d'impegno assunti verso i terzi per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovrà: (i) pretendere l'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tutte richiamate nello stesso ed il preciso rispetto di tutti gli obblighi assunti nei confronti della Committente; (ii) inserire la previsione espressa di estraneità della Committente rispetto a tutti i rapporti che si determineranno tra l'Appaltatore e i propri fornitori, appaltatori, prestatori d'opera e terzi in genere, nei confronti dei quali solo quest'ultimo assume responsabilità diretta, con esclusione di qualsiasi responsabilità della Committente.

10. Per patto espresso tra le Parti, per quanto attiene il pagamento dei lavori subappaltati, la Committente non corrisponderà, in nessun caso, i pagamenti direttamente ai subappaltatori.

11. L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

12. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse un subappaltatore incompetente, indesiderato e/o, comunque, inidoneo a proseguire i lavori subappaltati, l'Appaltatore, a semplice richiesta della Committente, dovrà risolvere il contratto di subappalto e provvedere all'immediato allontanamento del subappaltatore dal cantiere. In tal caso, resta inteso che, comunque, l'Appaltatore non avrà diritto di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni o proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Si intendono, altresì, a carico dell'Appaltatore, quale affidatario dell'appalto di cui alla presente Lettera d'Ordine, oltre agli obblighi ed oneri della Documentazione Tecnica allegata **sub "B"**, tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, insiti e consequenziali all'esecuzione delle prestazioni dovute, per dare compiuti i Lavori in ogni loro parte e da intendersi tutti compensati con il corrispettivo di seguito pattuito.

2. I Lavori dovranno essere espletati nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto, nella normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia, nonché delle autorizzazioni e di ogni prescrizione derivante dalla Committente, dalle Amministrazioni ed Enti competenti.

3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono a carico dell'Appaltatore che, con l'accettazione della presente Lettera d'Ordine, dichiara di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, risultando, pertanto, con esso interamente compensati, i seguenti oneri: **a)** l'organizzazione di cantiere ed i mezzi, le attrezzature ed i materiali, anche se non specificatamente previsti, necessari alla esecuzione dei Lavori Appaltati; **b)** l'organizzazione e la modifica, nel tempo, del cantiere in relazione all'esigenza di eseguire le lavorazioni nel rispetto del programma dei lavori e delle misure di sicurezza, prendendo di volta in volta i necessari accordi con il Responsabile di Contratto, di cui appresso, al fine di individuare le disponibilità delle zone di lavoro e definire, con riferimento ad ogni singola zona, la tempistica dell'intervento; **c)** l'allestimento di idonea area di stoccaggio per i rifiuti prodotti dalle lavorazioni; **d)** la fornitura in cantiere e la manutenzione di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro prescritto per garantire ogni forma di sicurezza; **e)** gli oneri conseguenti ad eventuali brevi sospensioni dei lavori, per motivi contingenti, delle attività presenti nell'Immobile, comunicate, preventivamente, dalla Committente; **f)** l'espletamento delle pratiche ed il pagamento delle tasse/oneri per il conseguimento delle autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta di qualsiasi genere, inerenti l'esecuzione degli interventi e per il conseguimento delle certificazioni ufficiali, intestate alla Committente; **g)** la messa a disposizione della manodopera specializzata e delle figure professionali occorrenti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente atto; **h)** la stipula delle assicurazioni e previdenze per il personale impiegato; **i)** la predisposizione dei formulari e dei documenti di accompagnamento per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in esecuzione; **l)** per i medesimi, il

trasporto a discarica ed il pagamento delle tasse di conferimento; **m)** l'approntamento dei sistemi di identificazione del personale avente diritto di accesso alle aree di lavoro; **n)** la predisposizione e consegna alla Committente, come appresso meglio previsto del P.O.S., completo di tutte le informazioni e dati richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza; **o)** l'assolvimento di tutte le prescrizioni applicabili, in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 5. RAPPRESENTANTI E PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall'accettazione della presente Lettera d'Ordine, dovrà provvedere alla designazione del proprio Responsabile di commessa (di seguito, il **"Responsabile di commessa dell'Appaltatore"** ovvero il **"Direttore Tecnico"**) che dovrà avere pieni poteri operativi, tecnici ed amministrativi e, in generale, tutti quelli per la conduzione delle attività. Il Responsabile di commessa dell'Appaltatore, al quale faranno carico tutte le responsabilità, civili e penali, che derivano dalla normativa applicabile, dovrà avere una piena conoscenza della documentazione e degli obblighi contrattuali.

2. Il Responsabile di commessa dell'Appaltatore dovrà essere indicato nel cartello di cantiere e, oltre a dirigere e coordinare i Lavori per conto dell'Appaltatore, dovrà mantenere i necessari collegamenti con la Direzione Lavori e la Committente. Inoltre, il Responsabile di commessa dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare tutti gli ordini che dovessero essere impartiti, sia verbalmente che per iscritto, dalla Committente, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (di seguito, il **"CSE"**), nonché a seguire lo svolgimento dei Lavori, per assicurarne la conduzione in conformità agli accordi contrattuali e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

3. In particolare, salva ed impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore, il Responsabile di commessa dell'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei Lavori e della normativa vigente in ordine all'organizzazione del cantiere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il Responsabile di commessa dell'Appaltatore dovrà assumere – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità previste dalla legge a carico dell'Appaltatore e da questa delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate, nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore stesso – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

4. L'Appaltatore, anche tramite il proprio Responsabile di commessa dell'Appaltatore, ove questi ne abbia specifico mandato, dovrà nominare un capo cantiere (di seguito, il **"Capo Cantiere"**). Al Capo Cantiere nominato competono tutte le responsabilità che la legge e la pratica di lavori affidano a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori e, a tal fine, dovrà attivarsi: (aa) nel gestire gli operai; (bb) nel verificare il corretto avanzamento del cantiere; (cc) nel verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza; (dd) affinché non si dia corso né a subappalti, salvo quelli autorizzati, né a cottimi ed il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore; (ee) nel verificare il rispetto della normativa in materia di bonifiche ambientali (ff) per dare tempestiva comunicazione scritta alla Committente di particolari provvedimenti adottati in materia ed igiene del lavoro.

Art. 6. RAPPRESENTANTI DELLA COMMITTENTE - IL DIRETTORE LAVORI - IL RESPONSABILE DEI LAVORI – IL RESPONSABILE DELLA COMMESSA – IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. L'Appaltatore prede atto che, in caso di accettazione della presente Lettera d'Ordine, la Direzione Lavori verrà esercitata dall'Ing. Giovanni Cascio all'uopo designato dalla Committente. Al Direttore Lavori compete l'obbligo ed il potere di verificare, sotto il profilo

tecnico ed amministrativo, l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nella presente Lettera d'Ordine e nei suoi allegati e, in particolare, la corretta esecuzione dei Lavori in conformità alla Documentazione Tecnica, allegata sub "B", nonché dei particolari esecutivi il cui approntamento si dovesse rendere necessario in corso d'opera.

2. In particolare, al Direttore Lavori, ai fini dell'espletamento dei compiti che gli sono stati affidati, spettano le seguenti facoltà di: (i) vigilare e fare in modo che vengano rispettate, per conto della Committente, le procedure di controllo qualitativo relative ai Lavori, alle attrezzature, alle specifiche, all'esecuzione ed all'attività dell'Appaltatore; (ii) valutare, per conto della Committente, le specifiche dei Lavori e la realizzazione degli stessi, mediante compilazione del certificato di regolare esecuzione, nonché l'adempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi in materia di vizi dei Lavori; (iii) valutare, per conto della Committente se i Lavori siano eseguiti e completati dall'Appaltatore in conformità alla Documentazione Tecnica, allegata sub "B"; (iv) valutare, per conto della Committente se i Lavori siano eseguiti in piena conformità alle regole dell'arte, agli standard di qualità e di prestazione, alle prescrizioni di legge ed alle autorizzazioni necessarie; (v) verificare il puntuale assolvimento, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo di consentire l'accesso al cantiere esclusivamente a personale alle dipendenze dell'Appaltatore, regolarmente iscritto nei libri unici del lavoro e nel libro paga, munito di apposito cartellino di riconoscimento ed inserito nelle liste dei lavoratori dedicati al cantiere per l'esecuzione dei Lavori ovvero a consulenti e/o professionisti di fiducia dell'Appaltatore, previamente autorizzati; (vi) attestare l'avvenuta ultimazione dei lavori, verificarne la completezza ed emettere il verbale di ultimazione dei lavori, da sottoporre all'approvazione della Committente; (viii) verificare la contabilità di cantiere redatta dall'impresa Appaltatrice da sottoporre successivamente alla Committente, previa validazione in linea tecnica da parte della Committente; (ix) redigere il conto finale; (x) redigere il certificato di regolare esecuzione.

3. Il Direttore Lavori ha, altresì, la facoltà di: (aa) vigilare, sia ad intervalli regolari, sia su base continuativa, sull'andamento della produzione e sullo stato di avanzamento dei Lavori; (bb) esaminare, sia ad intervalli regolari, sia su base continuativa, le azioni intraprese dall'Appaltatore e di pianificare ed eseguire le ispezioni che ritenga opportune al fine di garantire la qualità dei Lavori e la loro conformità alla Documentazione Tecnica, allegata sub "B"; (cc) fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti; (dd) informare la Committente di ogni difformità esistente tra le prestazioni effettivamente rese e quelle contrattualmente previste a suo carico; (ee) notificare alla Committente eventuali vizi che, a suo avviso, dovrebbero essere eliminati prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; (ff) replicare alle eventuali richieste di corresponsione di maggiori somme, rispetto al corrispettivo pattuito, a qualsiasi titolo avanzate dall'Appaltatore.

4. Ai fini dell'esercizio dei compiti, come dinnanzi attribuiti, il Direttore Lavori avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore, che dovrà prontamente ottemperare, mettendo a disposizione - a tutta propria cura e spese e senz'uopo di pretesa di compensi e/o indennizzi aggiuntivi - mezzi e mano d'opera all'uopo necessari, ogni campionatura ed indagine ritenuta necessaria ed opportuna. Il Direttore Lavori farà constatare all'Appaltatore ed alla Committente, mediante apposito rapporto scritto, ogni difformità, sia di ordine tecnico che amministrativo, che dovesse riscontrare nell'esercizio dei propri compiti di verifica e controllo. Al Direttore Lavori non compete alcun potere di carattere decisionale, né di ingerenza nell'esecuzione dei Lavori la cui responsabilità, organizzazione e risultati, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

5. Il Direttore Lavori non avrà alcun potere di liberare l'Appaltatore dall'obbligo di adempiere ad alcuno dei propri doveri ed obbligazioni contrattuali o di ordinare lavori che implicino un ritardo o che comportino dei compensi addizionali per la Committente in favore dell'Appaltatore, o di apportare alcuna modifica ai Lavori, salvo nei casi in cui sia stato a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente.

6. La Committente ha la facoltà di sollevare e sostituire dall'incarico il Direttore Lavori in qualsiasi momento senza il consenso dell'Appaltatore, ma dovrà notificare all'Appaltatore tale sollevamento o sostituzione dall'incarico.

7. L'Appaltatore prende atto che, in caso di accettazione della presente Lettera d'Ordine, il ruolo di Responsabile dei Lavori verrà ricoperto dall'Ing. Giovanni Cascio nominato dalla Committente, delegato allo svolgimento di tutti i compiti ad essa attribuiti, giusta le previsioni del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché di tutela ambientale, con il conferimento effettivo dei poteri decisorii, gestionali e di spesa occorrenti.

8. L'Appaltatore prende atto che, in caso di accettazione della presente Lettera d'Ordine, il ruolo di responsabile della commessa (di seguito, il **"Responsabile di Contratto"**) verrà ricoperto da Francesca Bramati (francesca.bramati@fintecna.it), con riserva, tuttavia, di effettuarne, anche unilateralmente, la sostituzione, in ogni momento, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore.

9. Il Responsabile di Contratto avrà conoscenza di quanto pattuito dalle Parti, sulla base della presente Lettera d'Ordine, ed avrà facoltà, relativamente a quanto ivi previsto, di rappresentare la Committente nei rapporti con l'Appaltatore, con espressa esclusione del potere di modificare quanto contrattualmente stabilito e/o di liberare l'Appaltatore medesimo dalle obbligazioni dallo stesso assunte. Il Responsabile di Contratto sarà destinatario di tutte le comunicazioni afferenti all'appalto dei Lavori e potrà esercitare, con riferimento all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Appaltatore ogni altro potere che gli fosse delegato per iscritto dalla Committente. L'Appaltatore prende atto che, in caso di accettazione della presente Lettera d'Ordine, il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, il **"Coordinatore della Sicurezza"**) verrà ricoperto dall'Ing. Domenico Massaro Cenere nominato dalla Committente. In particolare, al Coordinatore della Sicurezza, ai fini dell'espletamento dei compiti che gli sono stati affidati, spettano le seguenti facoltà:

- (i) verificare l'idoneità del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.), da considerare quale piano di completamento di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurando che siano coerenti tra loro ed adattando il Piano della Sicurezza e Coordinamento, ove previsto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- (ii) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, operanti in cantiere, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in Fase di Esecuzione e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- (iii) valutare sul Programma dei Lavori le eventuali interferenze tra le lavorazioni e, ove necessario, segnalare la necessità di adeguamenti e/o aggiornamenti;
- (iv) verificare, ove necessario, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi della sicurezza;
- (v) organizzare, ove necessario, tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione, anche convocando apposite riunioni periodiche;
- (vi) verificare, ove necessario, l'attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- (vii) effettuare sopralluoghi e segnalare al Committente ed al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, la inosservanza alle disposizioni impartite ed alle prescrizioni del PSC, ove previsto;
- (viii) proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero la risoluzione del contratto, nei casi più gravi;

- (ix) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- (x) sottoscrivere i S.A.L. per avallo degli importi relativi agli oneri per la sicurezza indicati nella contabilità dei lavori.

Art. 7. CONSEGNA – POSSESSO E CUSTODIA DELL'IMMOBILE

1. L'Appaltatore prende atto che la Committente manterrà il possesso esclusivo dell'Immobile ove potrà accedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno per l'esecuzione delle attività, prendendo di volta in volta i necessari accordi con il Responsabile della Commessa, al fine di individuare le disponibilità delle zone di lavoro e definire, con riferimento ad ogni singola zona, la tempistica dell'intervento.

2. Fermo il possesso del cantiere da parte della Committente, il verbale di consegna, redatto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'accettazione della presente Lettera d'Ordine, in contraddittorio con l'Appaltatore, debitamente siglato dal Responsabile di Commessa (di seguito, solo, il "**Verbale di Consegna**"), conferisce all'Appaltatore medesimo il diritto di accesso e la disponibilità precaria dei luoghi interessati dall'esecuzione delle attività, limitatamente all'impegno esecutivo. Il diritto e la disponibilità di cui sopra cesseranno, automaticamente, nel caso sia constatata la risoluzione dell'appalto, nel caso di recesso e, considerata la particolare natura ed urgenza di esecuzione delle lavorazioni, per discrezionale decisione della Committente, che è sin d'ora autorizzata alla rimozione delle attrezzature site nel Complesso immobiliare.

3. Il diritto di accesso al cantiere, limitatamente all'impegno esecutivo, competerà esclusivamente ai rappresentanti dell'Appaltatore, ai professionisti e consulenti dallo stesso espressamente delegati, al personale dipendente ed agli operai dell'Appaltatore regolarmente iscritti al libro-paga i cui nominativi siano stati previamente comunicati, con cadenza giornaliera, alla Committente, muniti di apposito tesserino nominativo di riconoscimento e che abbiano controfirmato l'apposito registro-presenze. Resta inteso che, previo avviso all'Appaltatore, la Committente, anche per il tramite del Responsabile dei Lavori e del Responsabile di Commessa, avrà libero accesso al cantiere.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere all'organizzazione del cantiere, nel rispetto dei termini, di seguito convenuti, assicurandosi che la relativa cartellonistica sia di tipologia adeguata ai luoghi interessati dall'esecuzione dei Lavori. Sono a carico dell'Appaltatore, siccome compensati con il corrispettivo dell'appalto, gli oneri connessi alla realizzazione delle installazioni provvisorie, la dotazione dei mezzi amovibili per spegnimento incendi e di cassette di pronto soccorso con dotazioni antinfortunistiche di primo intervento, nonché la fornitura di tutti gli equipaggiamenti ed abbigliamento per l'accesso alle aree di cantiere da parte degli ospiti.

5. Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Committente per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati dovranno essere immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere. L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della Committente l'elenco, redatto giornalmente, ed i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione. Tale disposizione è da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente. L'Appaltatore dovrà, inoltre **(i)** allontanare immediatamente dal cantiere le persone che, a giudizio della Committente fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse; **(ii)** tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche, l'accesso di persone estranee e non autorizzate e di veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

6. La mancata comparizione dell'Appaltatore, nel giorno stabilito, a norma dell'0 co. 2 che precede, per ricevere la consegna dei luoghi interessati dall'esecuzione delle lavorazioni, o la violazione di quanto previsto agli artt. 7 cc. 4 e 5, nonché la mancata consegna delle bolle di smaltimento, costituirà motivo di risoluzione di diritto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Art. 8. SGOMBERI, PULIZIE E RIPRISTINI

1. L'Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura e spesa: (i) la pulizia giornaliera delle aree di cantiere interessate dall'esecuzione dei Lavori ad esso affidati; (ii) la pulizia ed il ripristino - a lavori ultimati - delle aree di cantiere interessate dalle predette lavorazioni nello stato *ante-operam*; (iii) la pulizia e lo sgombero - a lavori ultimati - da materiali di residuo, scarico o detriti delle opere da esso realizzate; (iv) lo smaltimento di rifiuti e di materiali di risulta in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi.

2. Per patto espresso, le aree di cantiere dovranno essere mantenute in uno stato di costante pulizia e l'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei rifiuti e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni, al termine di ogni intervento. La Committente si riserva il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi all'interno del cantiere dall'Appaltatore che non potrà, per ciò solo, avanzare alcuna pretesa o reclamo, né chiedere indennizzi, a qualsivoglia titolo. In caso di necessità, la Committente si riserva di far eseguire la pulizia del cantiere ad un'impresa specializzata, in danno dell'Appaltatore che, dunque, dovrà assumere a suo carico i conseguenti oneri.

3. Tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni devono essere gestiti dall'Appaltatore ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare dell'art. 183 del D.Lgs. 03.04.2016 n. 152 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Appaltatore assumerà la qualifica di Produttore di rifiuto ai sensi del decreto citato. Come tale comparirà sui Formulari di accompagnamento di cui al D.M.A. 01.04.1998 n. 145; in quanto tale, tratterrà il primo foglio di detto formulario, dovrà rientrare in possesso, e darne fotocopia alla Committente, del quarto foglio vistato dall'impianto destinatario, e provvederà alla tenuta del proprio registro di carico-scarico.

Art. 9. PROGRAMMA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori nel rispetto del Termine di Esecuzione Lavori di cui al successivo 0.

Art. 10. DURATA DEI LAVORI - PENALI

1. I Lavori dovranno avere inizio, entro e non oltre 5 giorni dalla redazione del Verbale di Consegna con il quale l'Appaltatore avrà il diritto di accesso alle porzioni del Sito interessate dall'esecuzione dell'appalto.

2. I Lavori dovranno essere ultimati, a perfetta regola dell'arte, decorsi **30 giorni** (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna (**Termine di ultimazione Lavori**).

3. Per patto espresso, nel termine di ultimazione dei Lavori è compreso il termine per l'allestimento e la rimozione del cantiere.-L'Appaltatore dichiara di riconoscere la congruità dei suddetti termini.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Lavori, che potrà fissare scadenze intermedie inderogabili anche per consentire l'eventuale utilizzazione, prima della fine dei Lavori e previo eventuale collaudo, della parte funzionale dell'immobile su cui insistono i Lavori

5. La Direzione Lavori emetterà il certificato di regolare esecuzione a completamento degli interventi previsti nella Documentazione, allegata sub. "**B**", entro 20 giorni ed a seguito della consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione dell'appalto. Qualora dalle visite e

dagli accertamenti effettuati in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto, a proprie spese, cura e sotto la propria responsabilità, ad eseguire tutti i necessari interventi entro il termine prescritto dalla Committente, senza pregiudizio degli altri rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto a favore della Committente, la quale, in caso di inerzia dell'Appaltatore, potrà altresì sostituirsi a quest'ultimo, addebitandone il relativo costo con ulteriori decurtazioni dall'importo trattenuto in garanzia, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. In tali casi e fino alla corretta definizione delle problematiche segnalate, i termini di cui al precedente articolo 10.4 si intendono sospesi.

6. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera irriducibile pari a Euro 100,00 =(cento/00). Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione della redazione del conto finale da parte del Direttore dei lavori.

7. L'importo totale delle penali non potrà comunque eccedere il 10% dell'Importo complessivo dell'appalto. In tal caso, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. Tale facoltà di risoluzione è ammessa anche nel caso in cui il ritardo ecceda i 20 (venti) Giorni Lavorativi, restando inteso che il pagamento della penale non preclude la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriormente patito dalla Committente ai sensi dell'art. 1382 cod. civ..

Art. 11. SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni appaltate, sarà obbligato: **(i)** ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; **(ii)** a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell'osservanza delle disposizioni e relativi allegati del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.; **(iii)** a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di igiene e sicurezza in cantiere; **(iv)** ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al citato art. 97, comma 1, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii.; **(v)** ad osservare le disposizioni di cui al P.S.C. allegato.

2. L'Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. È comunque obbligo dell'Appaltatore predisporre, prima dell'avvio dell'esecuzione dei Lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS) del cantiere. Il POS - redatto ai sensi dell'art. 89 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere. Sarà consegnato dall'Appaltatore al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e, per conoscenza, al Direttore Lavori ed al Responsabile dei Lavori e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle modalità di esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni.

Art. 12. - DANNI A COSE E A TERZI – OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti necessari e/o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto, con rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, a norma degli artt. 1476, 1659, 1661, 1663 e 1663, comma 1, c.c..

2. In ragione di quanto sopra, l'Appaltatore è, dunque, tenuto all'adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti necessari e/o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione delle prestazioni ad essa affidate. L'Appaltatore, pertanto, sarà responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire il Sito nel corso di esecuzione o anche dopo l'ultimazione delle prestazioni contrattuali, in conseguenza delle attività e delle prestazioni eseguite, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione di dette prestazioni o dopo la loro ultimazione.
3. L'Appaltatore, pertanto, si assume la completa responsabilità - ad ogni effetto di legge civile e penale - dell'esecuzione del presente incarico e sarà l'unico responsabile delle prestazioni ad esso affidate, dei luoghi da esso detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente che indirettamente. La presenza sul luogo del personale della Committente o dei soggetti incaricati del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'Appaltatore.
4. L'onere per il ripristino di opere e/o per il risarcimento di danni a luoghi, a beni o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dall'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Lettera d'Ordine rimane a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza sia di prestatori d'opera terzi, sia anche di adeguata copertura assicurativa. Pertanto, l'Appaltatore sarà obbligato, nel caso di accertate responsabilità, a provvedere, con immediatezza, ad effettuare i dovuti ripristini ed a risarcire i danni arrecati. In difetto, i necessari interventi saranno disposti e fatti realizzare dalla Committente in danno dell'Appaltatore e, dunque, con espressa riserva di portare in detrazione i relativi costi dall'ammontare del corrispettivo ancora dovuto.
5. Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti della Committente, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Lettera d'Ordine, l'Appaltatore sarà tenuto a costituirsi in giudizio, a semplice richiesta della prima anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivolto, mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ed anche se non tempestivamente chiamato in causa, al fine di assumere su di sé la lite e mantenere indenne e manlevare la Committente dalle pretese dei terzi.
6. Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno della scrivente Committente. Inoltre, l'Appaltatore - qualora, per qualsiasi motivo, non avesse partecipato al giudizio, benché invitato - si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi le prove acquisite nel corso dello stesso e le sentenze rese, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne la scrivente Committente rifondendole ogni e qualsiasi somma quest'ultima dovesse essere stata condannata a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Art. 13. CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO – CONTABILIZZAZIONE

1. Il corrispettivo massimo presunto dell'appalto di cui alla presente Lettera d'Ordine, da regolarsi con le modalità appresso specificate, si intende convenuto in complessivi **Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00)**, oltre IVA come per legge, come da offerta dell'Appaltatore, inclusi Oneri della Sicurezza.
2. Con l'accettazione della presente Lettera d'Ordine, l'Appaltatore conferma di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che, proprio in esito a tali valutazioni, ha ritenuto remunerativa. Al contempo, l'Appaltatore conferma, altresì, che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta, rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale derivante da autonome scelte imprenditoriali e, per l'effetto, non potrà far valere, nel corso del

rapporto, circostanze che possano modificare le valutazioni dalla medesima effettuate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e/o derivanti dall'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Lettera d'Ordine.

3. Il suddetto prezzo s'intende offerto ed accettato dall'Appaltatore, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto rischio, ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente essa, quale impresa esecutrice, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia a richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o modifiche, adeguamenti o incrementi del corrispettivo neppure per le circostanze o per le ragioni indicate negli artt. 1467, 1659, 1660, 1661, 1663 e 1664, comma 1, c.c., rinunciando ad ogni diritto o azione agli stessi relativo.

Art. 14. FATTURAZIONE – PAGAMENTI

1. La fatturazione potrà avvenire in un'unica soluzione solo a seguito di approvazione ed autorizzazione, da parte della Committente, per il tramite del Responsabile di Contratto decorsi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori.

2. Le fatture, laddove soggette a regime di "reverse charge" si intenderanno regolarmente emesse solo se recanti la seguente dicitura: "operazione effettuata in applicazione del regime Reverse Charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72".

3. Le fatture si intenderanno regolarmente emesse, solo laddove recanti, in conformità di quanto appresso previsto, la seguente dizione: "**corrispettivo non cedibile a terzi**".

4. La fattura, emessa a conclusione delle attività previo benestare del Responsabile del Contratto per la Committente, Dott. Alessandro Pignata, dovrà essere intestata a Parmatour S.p.A. - in Amministrazione Straordinaria - Via Cesare Battisti, 24, 20124 Milano - C.F. e P. IVA 02242970347 ed emessa in formato elettronico ed inviata al seguente indirizzo PEC: parmatourspa.inas@pec.it e dovrà contenere anche il codice IBAN.

5. La fattura dovrà essere corredata da D.U.R.C. in originale, in corso di validità, come specificato dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 art. 26 comma 4 o documento equipollente.

6. Per patto espresso, il pagamento di quanto dovuto, avverrà dopo la consegna della documentazione comprovante l'avvenuto conferimento a scarica autorizzata dei materiali di risulta.

7. Gli importi verranno corrisposti dalla Committente in favore dell'Appaltatore che abbia legittimamente presentato la fattura, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dallo stesso indicato per iscritto entro e non oltre la data di emissione della prima fattura. Spetta all'Appaltatore comunicare alla Committente per iscritto, con le modalità appresso previste, ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

8. La Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti relativi ai lavori per i quali l'Appaltatore si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla presente Lettera d'Ordine. La sospensione dei pagamenti non conferirà all'Appaltatore il diritto a sospendere o ritardare le prestazioni dovute.

Art. 15. DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

1. I pagamenti dovuti in base alla presente Lettera d'Ordine verranno effettuati esclusivamente in favore dell'Appaltatore cui è fatto espresso divieto di cedere a terzi i crediti connessi o da esso derivanti.

2. A norma dell'art. 1260 c.c., l'Appaltatore si obbliga a portare a conoscenza dei terzi, ai fini della correlativa opponibilità, il presente divieto di cessione e, all'uopo, ogni fattura dovrà

portare la dicitura "**corrispettivo non cedibile a terzi**". La violazione di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto, con le conseguenze di legge.

3. La violazione di tale obbligo, e quindi la cessione del credito senza previo consenso scritto della Committente, comprovata dalla eccezione di inopponibilità del divieto eventualmente sollevata dal terzo cessionario del credito, costituirà motivo di risoluzione di diritto del presente Incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con le conseguenze di legge.

4. È fatto espresso divieto all'Appaltatore, di cedere o conferire, a qualsiasi titolo, a terzi, il Contratto.

Art. 16. ASSICURAZIONI

1. In caso di accettazione della presente Lettera d'Ordine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente e alla Direzione Lavori, almeno dieci giorni prima dal Verbale di consegna dei Lavori:

- polizza assicurativa (R.C.O. - RCT) che tenga indenne il committente contro tutti i rischi a favore del personale impiegato durante l'esecuzione delle prestazioni e soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL ("RCO"), con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. La copertura assicurativa dovrà essere operativa anche per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa e per la responsabilità civile verso terzi (RCT), durante l'esecuzione delle prestazioni con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, a copertura dei danni che l'Appaltatore fosse tenuto a risarcire quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti di appaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso Appaltatore medesimo o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.

2. Le predette assicurazioni non costituiscono, comunque, limitazioni alla responsabilità dell'Appaltatore, il quale si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni eventuale danno a persone e cose. Le polizze assicurative di cui al precedente comma 1 devono contemplare la clausola secondo cui l'espresso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia delle garanzie e riportare l'autentica notarile dei poteri di firma del soggetto che ha rilasciato la garanzia. Tale assicurazione dovrà coprire anche i veicoli che eventualmente dovranno essere introdotti nelle aree di cantiere e sprovvisti di targa.

3. L'Appaltatore non potrà iniziare i Lavori finché tutte le assicurazioni di cui al precedente comma 1 a suo carico non siano state stipulate e si assumerà ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate o lo fossero senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire copia autenticata delle predette polizze alla Committente e alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei Lavori nonché, successivamente al pagamento dei premi, copia delle quietanze/appendici di proroga.

4. La Committente si riserva la facoltà, in caso di mancata presentazione e/o mancato rinnovo, da parte dell'Appaltatore, delle polizze previste nel presente articolo, nei termini tassativi ed inderogabili, di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. In alternativa, laddove al momento del pagamento delle fatture l'Appaltatore non sia in regola con le predette assicurazioni la Committente si riserva la facoltà di detrarre, dalle fatture da liquidare, l'importo che avrebbe dovuto essere garantito. Ove la Committente abbia operato in tal senso, tale detrazione infruttifera sarà soggetta alle stesse modalità di svincolo previste per le polizze non presentate o non regolari, fatta salva la possibilità di essere restituita in caso di regolarizzazione delle suddette polizze.

Art. 17. COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente atto e degli incombenti ad esso inerenti, ogni comunicazione dovrà recare la seguente dicitura ***"Affidamento di opere di prevenzione incendio da effettuarsi presso i terreni di proprietà Parmatour Spa in A.S. siti nell'isola di Favignana"*** e dovrà essere indirizzata come appresso:

- all'attenzione del Responsabile di Contratto Dott. Alessandro Pignata e-mail: alessandro.pignata@fintecna.it PEC: fintecna02@pec.fintecna.it;
- all'attenzione del Direttore Lavori Ing. Cascio email ing.giovanni.cascio@gmail.com – PEC giovanni.cascio@ordineingpa.it.

2. Ogni comunicazione e/o notificazione sarà eseguita con pieno effetto nel suddetto domicilio eletto.

3. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi da una parte all'altra in dipendenza della presente Lettera d'Ordine, per essere valide ed efficaci dovranno essere fatte pervenire esclusivamente al domicilio come sopra eletto, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

4. La variazione del domicilio, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata nei modi dinanzi indicati e sarà efficace decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione della stessa da parte del destinatario.

Art. 18. FACOLTÀ DI RECESSO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. È riservata alla Committente la facoltà di recedere anticipatamente, in ogni momento, dal presente Ordine, mediante comunicazione scritta da inviarsi, con le modalità di cui appresso, all'Appaltatore, decorsi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi prima della data in cui il recesso deve intendersi operante.

2. Sino alla data in cui il recesso diventerà operativo ed efficace, come dalla comunicazione della scrivente, l'Appaltatore sarà tenuto a rendere le proprie prestazioni, in conformità al presente Ordine.

3. L'Appaltatore, a condizione che abbia correttamente eseguito le attività e le prestazioni dovute fino al momento in cui il recesso dovrà intendersi efficace ed operativo avrà diritto a ritenere le somme di cui abbia già avuto il pagamento in acconto, ovvero a conseguire il pagamento delle opere già eseguite e approvate dalla Committente.

4. È riservata alla Committente la facoltà di cedere a terzi il Contratto, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407, comma 1, c.c.

5. Il presente Ordine e gli atti dipendenti si intendono regolati esclusivamente dalla legge italiana. La lingua ufficiale per ogni atto e/o comunicazione sarà la lingua italiana.

6. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

Art. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore per effetto dell'accettazione della presente Lettera d'Ordine, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, sì che per patto espresso, l'inadempienza, da parte dell'Appaltatore di una soltanto di dette obbligazioni, e segnatamente, l'inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dalla Committente; la sospensione, interruzione, rallentamento dei Lavori non autorizzata e/o non ordinata dal Direttore dei Lavori, o nei casi di mancata ripresa dei lavori disposta dal Direttore dei Lavori; azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure

Parmatour S.p.A. in Amministrazione Straordinaria – ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n° 39

Sede Legale: presso Studio Notarile Canali – Via G. Verdi, 6 – 43121 Parma

Sede amministrativa: Via Cesare Battisti, 21 – 20124 Milano (Italia)

REA Parma n.0222167 – Reg. Imprese Parma n. 02242970347 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02242970347

mail pec : parmatourspa.inas@pec.it

del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.; la violazione della disciplina legislativa e contrattuale del subappalto (0); la mancata, inesatta e/o ritardata esecuzione delle prestazioni dovute (0); la violazione del divieto di cessione del credito e del contratto (2); la mancata consegna o sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative (0); la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 e del codice etico e dell'obbligo di trasparenza e prevenzione (Art. 21) determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. In tutti i casi di risoluzione, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Committente; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Committente provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Scrivente e l'Appaltatore si obbligano a rispettare tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di essi. A tal fine con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore garantisce alla scrivente che le prestazioni saranno erogate nel rispetto di tali normative.

2. Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dalla relativa normativa di attuazione incluse le successive modifiche ed integrazioni, con la sottoscrizione del presente atto la Scrivente e l'Appaltatore si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati forniti, ai fini dell'espletamento dell'incarico anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell'incarico stesso, fermi restando gli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti.

3. Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto e controfirmato il modulo c.d. "*Consenso al trattamento dei dati personali*", oltreché l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR e si obbliga a garantire la riservatezza dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate.

4. Si fa presente che qualora l'Appaltatore nell'esecuzione delle proprie attività, tratti dati personali per conto della Scrivente, lo stesso assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e riceverà, allegata alla presente, la relativa lettera di nomina e le relative istruzioni operative. In tali ipotesi l'Appaltatore dovrà inderogabilmente inviare, contestualmente all'invio del presente atto sottoscritto per accettazione, la lettera di nomina controfirmata.

Art. 21. CODICE ETICO

1. L'Appaltatore si impegna a:

- mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicare alla Committente ogni eventuale nuovo procedimento, di cui sia a conoscenza, pendente a proprio carico, per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicare alla Committente ogni eventuale condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- comunicare ogni eventuale applicazione di misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/2001.

4. Al riguardo, l'Appaltatore dà atto di aver sottoscritto e inviato alla Committente una dichiarazione con cui ha attestato di:

- non avere procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- non avere riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- non essere sottoposto a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

2. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore risultino false, incomplete, non corrette o non accurate, ovvero qualora nel corso del rapporto, uno degli impegni assunti dall'Appaltatore, come sopra indicati, non sia adempiuto, ovvero ancora qualora, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi oggetto dell'impegno di comunicazione sopra indicato, la posizione dell'Appaltatore si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità dell'Appaltatore – anche economica – di adempiere le obbligazioni dal medesimo assunte, il Contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni che da tali circostanze dovessero derivare.

Art. 22. INSERIMENTO NELLE BLACK LIST DI SOGGETTI DESIGNATI

1. In relazione a regole di carattere generale applicabili al Gruppo CDP, la Committente è tenuta a non instaurare un rapporto continuativo o eseguire operazioni ovvero, laddove possibile, a porre immediatamente fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte, tra gli altri, le persone fisiche o giuridiche inserite nelle liste di soggetti sospettati di collegamenti con il terrorismo e/o colpiti da sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento di fondi e risorse economiche (cd. "liste di soggetti designati"), ufficialmente diramate da autorità nazionali ed internazionali (UE, OFAC, ONU, etc.).

2. A tali fini, l'Appaltatore espressamente dichiara che né l'Appaltatore, né, per quanto conoscibile dallo stesso, qualsiasi altra entità ad esso riconducibile, né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, collaboratori, agenti o dipendenti è un soggetto inserito nelle c.d. liste di soggetti designati, secondo la definizione sopra riportata.

3. L'Appaltatore, per tutta la durata del rapporto, si impegna a comunicare ogni eventuale provvedimento che abbia come effetto l'inclusione dello stesso o, sulla base di quanto conoscibile dal medesimo, di uno dei soggetti di cui al presente paragrafo, nelle c.d. liste di soggetti designati, come sopra definiti.

4. Qualora la dichiarazione sopra rilasciata risulti, successivamente alla conclusione del Contratto, falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero qualora nel corso del rapporto scaturente dal presente accordo si verifichi l'evento oggetto dell'impegno di comunicazione stesso, la Committente potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

5. La risoluzione si verificherà di diritto allorquando la Committente dichiarerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

Art. 23. MODIFICHE CONTRATTUALI – PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE

1. Qualunque modifica del presente contratto, quale perfezionatosi per effetto dell'accettazione della presente Lettera d'Ordine non sarà valido e vincolante e non potrà essere provato, ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

2. Le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e di doveri e vanno di conseguenza considerate ed attuate, anche nel tempo, nella loro interezza.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestarsi ogni utile ed opportuna collaborazione, anche al di là delle specifiche previsioni, in modo da favorire la realizzazione delle intese raggiunte e degli scopi che si è concordato di perseguire.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale dell'atto stesso. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale e, sotto tale profilo, parimenti efficace e vincolante tra le parti.

Art. 24. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere riservata ogni informazione inerente alle attività della Committente cui verrà a conoscenza in relazione alle attività oggetto del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

- non divulgare a terzi e/o non utilizzare, per scopi estranei al Contratto, dati e/o informazioni, e/o fatti inerenti alla Committente, alla sua organizzazione, al suo know-how, senza approvazione per iscritto della Committente;
- rispettare il segreto professionale e a non divulgare fatti e/o informazioni dei quali sia venuto e/o verrà a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- utilizzare tali dati e/o informazioni forniti dalla Committente esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al Contratto e nel rispetto dei limiti di cui allo stesso;
- riprodurre tali dati e/o informazioni nei soli casi in cui si rendesse necessario per il corretto adempimento alle obbligazioni assunte in base al Contratto, pena la risoluzione del Contratto a norma del precedente Articolo 19.

- Restano escluse dall'obbligo di riservatezza le informazioni e/o i dati:

- (i) già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo o
- (ii) quelli la cui rivelazione sia necessaria per legge o a seguito di una richiesta vincolante da parte di qualsiasi tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi organo giudiziario, governativo, di vigilanza, di regolamentazione competente o da altra autorità pubblica, nei limiti in cui la comunicazione corrisponda a un obbligo di legge, regolamento ovvero ad uno specifico ordine di un'autorità giudiziaria o di altra natura, o ente governativo, nella misura necessaria all'adempimento di detto ordine od obbligo e previa consultazione con la Committente, qualora possibile in base alla legge, regolamento o all'ordine dell'autorità o dell'ente governativo o, in caso contrario, dandone successivamente tempestiva informazione alla Committente o
- (iii) quelli rivelati a terzi solo ed esclusivamente nell'ambito di giudizi civili, penali, tributari o amministrativi al fine di tutelare la propria posizione in detti giudizi, avvisando preventivamente, ove possibile, la Committente o, in caso contrario, dandone successivamente tempestiva informazione alla Committente.

2. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione dell'incarico e comunque sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione degli obblighi di cui al Contratto.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 19.

Art. 25. VALIDITA' DELL'ORDINE

1. Tutte le clausole oggetto del presente Ordine hanno costituito, prima dell'invio, oggetto di specifica trattativa individuale tra le Parti e sono state, sin dall'origine, autonomamente, liberamente ed integralmente negoziate in ciascuno degli elementi che le compongono e nel loro complesso.
2. In particolare, hanno costituito oggetto di specifica trattativa individuale, in ciascuno degli elementi, le seguenti clausole contrattuali: 0 (oneri a carico dell'Appaltatore); 018 (Facoltà di recesso – Controversie e Foro competente); Art. 19 (clausola risolutiva espressa).
3. La validità della presente è subordinata alla ricezione della copia della stessa, firmata per accettazione.
4. In caso di mancata sottoscrizione, il contratto si considererà privo di qualsiasi efficacia giuridica, impedendo conseguentemente l'attivazione del *work flow* autorizzativo finalizzato al pagamento delle fatture ricevute.
5. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia della presente corredata degli allegati contrattuali e delle dichiarazioni richieste, sottoscritta in segno di benestare ed integrale accettazione di tutti i contenuti, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ***parmatourspa.inas@pec.it*** entro e non oltre 7 giorni dalla sua ricezione.

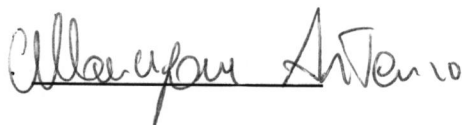
Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Fintecna S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Antonino Turicchi)



Firmato da ANTONINO
TURICCHI
Data: 11/08/2025
alle 12:10:43 CEST

Per accettazione



Allegati: c.s.d.

ACQ/SS/ac RDA002_ 2025